



COMUNE DI ARMENO

Provincia di Novara

28011 - Piazza della Vittoria n. 11
Tel. 0322/900106
polizialocale@comune.armeno.no.it
armeno@cert.ruparpiemonte.it



Prot. 2605/2023

ORDINANZA

N. 97 DEL 04/05/2023

OGGETTO:

ORDINANZA CHIUSURA STRADA VIALE CADORNA 78-80 DALLE 08.00 ALLE 17.00 NEL GIORNO 09/05/2023 PER INTERVENTI EDILI E DI CARICO E SCARICO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA l'istanza pervenuta in data 02/05/2023, prot, 2542, DAL SIG. PERETTI TIZIANO nato a Armeno (NO) il 21/05/1966 in qualità di titolare dell'Impresa Edile Peretti Tiziano via dei Prati 11 – Armeno (NO) P.IVA 01422230035 volta a chiedere l'occupazione del suolo pubblico in viale Cadorna n. 78/80 per lavori interventi edili e di carico/scarico materiale nel 09/05/2023 dalle 08.00 alle 17.00

VISTI gli art.1,5,7,14 del D.L. 30/04/1992, n° 285 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. n. 495/92 "Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo C.d.S.;

VISTA la Deliberazione della G.C. n. 132/93 di delimitazione del centro abitato;

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L. 276/2000;

ORDINA

CHIUSURA TRATTO DI STRADA TRA IL NUMERO 78 E IL NUMERO 80 DI VIALE CADORNA DALLE 08.00 ALLE 17.00 IL GIORNO 09/05/2023

L'Impresa esecutrice dei lavori è tenuta:

A garantire, adottando tutte le misure necessarie e per l'intera durata del periodo del presente provvedimento, il transito pedonale, in totale sicurezza, nella zona interessata dai lavori;

**A rendere note le misure stabilite dal presente provvedimento, mediante l'installazione della segnaletica stradale di preavviso e di prescrizione, secondo le normative vigenti ALL'INIZIO E ALLA FINE DEL TRATTO DI STRADA INTERESSATO e nelle vie adiacenti per permettere ai veicoli di prevedere percorsi alternativi;
Completati i lavori, a ripristinare le sede stradale, se manomessa, e/o imbrattata a seguito della loro esecuzione:**

A V V E R T E

DEVE RITENERSI SOSPESA OGNI PRECEDENTE DISPOSIZIONE IN CONTRASTO CON QUANTO PRESCRITTO NEL PRESENTE PROVVEDIMENTO;

L'INOSSERVANZA DELLE MISURE STABILITE DAL PRESENTE PROVVEDIMENTO, COMPORTERÀ L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI PREVISTE DALL'ART. 7 DEL VIGENTE CODICE DELLA STRADA;

LA PRESENTE ORDINANZA È COMUNQUE SEMPRE SOGGETTA A SOSPENSIONE E/O REVOCA IN CASO DI MANIFESTAZIONI, RAGIONI DI PUBBLICO INTERESSE O TECNICHE O PER ABUSO DEL BENEFICIARIO;

IN OPPOSIZIONE AL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO PROPORRE RICORSO GERARCHICO AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE, DA PRESENTARSI ENTRO IL TERMINE DI 60 (SESSANTA) GIORNI DALL'ULTIMO GIORNO DI PUBBLICAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 37 DEL DECRETO LGS. 285\92 E DELL'ART. 74 DEL RELATIVO REGOLAMENTO DI ESECUZIONE.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n°241 in data 07/08/1990 e s. m. ed i., avverso la presente ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione con notificazione al T.A.R. di Torino ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 in data 24/11/1971

ALLA POLIZIA MUNICIPALE SPETTERÀ, UNITAMENTE ALLE ALTRE FORZE DI POLIZIA, DI FARE OSSERVARE LE MISURE MESSE IN ATTO.

UFFICIO DI POLIZIA LOCALE, 04/05/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARA MARIA LAVARINI